SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 282**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

89A5354

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 dicembre 1989, n. 385.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 28 novembre 1989 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 86.980 a L. 88.041 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.698 a L. 8.804,10 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0462

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 1987.

Trasferimento di beni mobili ed immobili all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale siti nell'ambito dell'aeroporto di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 2 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un'apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'Azienda;

Visto che nello stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UCI/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visti gli stati di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Catania-Fontanarossa, allegati ai verbali di consegna provvisoria redatti rispettivamente in data 24 aprile 1984, 28 novembre 1985 e 13 dicembre 1985;

Visti gli elenchi dei beni mobili parimenti allegati ai predetti verbali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli stati di consistenza dei beni immobili e gli elenchi dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'intendenza di finanza di Catania procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale dei beni a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1989
Registro n. 53 Finanze, foglio n. 3

89A5515

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1° settembre 1989.

Approvazione del piano di riparto del contributo alle regioni per la raccolta e lo smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto 13 giugno 1989, n. 227, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;

Visti i piani d'intervento presentati dalle regioni interessate relativi all'individuazione dei «siti e le modalità di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe»;

Visti i pareri espressi dal comitato per la difesa del mare Adriatico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, nelle riunioni rispettivamente del 18 e del 27 luglio 1989;

Considerato che l'art. 1-*bis* della citata legge di conversione autorizza la spesa di 17 miliardi di lire per l'anno 1989 con una riserva di 4 miliardi di lire, da destinare agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno, per la concessione di contributi per la raccolta e lo smaltimento di materiale organico;

Considerato che, sulla base dell'art. 1, comma 2, della citata legge di conversione, le regioni concedono ai comuni costieri interessati od ai loro consorzi contributi non superiori al 90% della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento del materiale organico;

Considerato che le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente i consuntivi delle spese effettuate dai comuni ai fini di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1-*bis;*

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente piano di riparto:

Regione	Stanziamento
Friuli-Venezia Giulia	1.140.000.000
Veneto	2.880.000.000
Emilia-Romagna	4.030.000.000
Marche	4.950.000.000
Abruzzo	1.600.000.000
Puglia	1.780.000.000
Molise	520.000.000
Totale . . .	16.900.000.000

Art. 2.

L'onere relativo, pari a L. 16.900.000.000, è posto a carico del cap. 7709 (contributi alle regioni per la raccolta e lo smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento a favore di ciascuna regione per l'importo indicato nel prospetto di ripartizione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1989
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 147

89A5518

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 20 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantadue parrocchie costituite nella diocesi di Andria e modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantadue parrocchie costituite nella diocesi di Andria;

vennero dichiarate estinte ventiquattro chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Andria;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Andria ne vennero omesse due, integra l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 20 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti quarantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Andria, tutte in comuni della provincia di Bari, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

43. Comune di Andria, parrocchia S. Nicola di Mira, sita in Andria a piazza S. Nicola;

44. Comune di Canosa di Puglia, parrocchia Beata Vergine del Carmelo, sita in Canosa di Puglia, piazza Umberto.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quarantaquattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986 citato in narrativa ed al successivo decreto ministeriale in data 31 ottobre 1989, tutte aventi sede in comuni della provincia di Bari».

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5492

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 12 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a undici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Montepulciano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle undici parrocchie costituite nella diocesi di Montepulciano;

vennero dichiarate estinte sei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quindici chiese parrocchiali, tutte in comune della provincia di Siena:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

7. Montepulciano, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo a Caselle (nota anche quale chiesa di S. Bartolomeo a Caselle), sita in 53045 Montepulciano.

8. Montepulciano, chiesa parrocchiale di S. Martino in S. Agnese (nota anche quale chiesa di S. Martino, chiesa di Martiena), sita in 53045 Montepulciano.

9. Montepulciano, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie (nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria delle Grazie), sita in 53045 Montepulciano, località Le Grazie.

10. Montepulciano, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo al Gesù, sita in 53045 Montepulciano.

11. Montepulciano, chiesa parrocchiale di S. Vittorino e SS. Concezione (nota anche quale Schina Filomena mar. Tuzzi), sita in 53040 Acquaviva di Montepulciano.

12. Montepulciano, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo (nota anche quale chiesa di S. Pietro Vecchio), sita in 53040 Abbadia di Montepulciano.

13. Montepulciano, chiesa parrocchiale di S. Maria in Villa, sita in 53040 Montepulciano, località Nottola.

14. Montepulciano, chiesa parrocchiale di S. Agostino, sita in 53045 Montepulciano.

15. Montepulciano, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 53040 Valiano;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quindici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

7. Montepulciano, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo a Caselle, nota anche quale chiesa di S. Bartolomeo a Caselle, sita in 53045 Montepulciano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Biagio, sita in 53045 Montepulciano, via di S. Biagio, 14.

8. Montepulciano, alla chiesa parrocchiale di S. Martino in S. Agnese, nota anche quale chiesa di S. Martino, chiesa di Martiena, sita in 53045 Montepulciano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Agnese, sita in 53045 Montepulciano, piazza S. Agnese, 6.

9. Montepulciano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 53045 Montepulciano, località Le Grazie, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 53045 Montepulciano, località Le Grazie.

10. Montepulciano, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo al Gesù, sita in 53045 Montepulciano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia del SS. Nome di Gesù, sita in 53045 Montepulciano, via delle Scuole Pie 1.

11. Montepulciano, alla chiesa parrocchiale di S. Vittorino e SS. Concezione, nota anche quale Schina Filomena mar. Tuzzi, sita in 53040 Acquaviva di Montepulciano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Vittorino e SS. Concezione, sita in 53045 Acquaviva di Montepulciano.

12. Montepulciano, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, nota anche quale chiesa di S. Pietro Vecchio, sita in 53040 Abbadia di Montepulciano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pietro, sita in 53040 Abbadia di Montepulciano.

13. Montepulciano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria in Villa sita in 53040 Montepulciano, località Nottolo, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Egidio, sita in 53040 Gracciano.

14. Montepulciano, alla chiesa parrocchiale di S. Agostino, sita in 53045 Montepulciano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Agostino, sita in 53045 Montepulciano, piazza Pasquino da Montepulciano, 6.

15. Montepulciano, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 53040 Valiano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Lorenzo, sita in 53040 Valiano.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5493

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 12 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trentacinque parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di ventisei chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Chiusi e Pienza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentacinque parrocchie costituite nelle diocesi di Chiusi e Pienza;

vennero dichiarate estinte ventisei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti cinquantadue chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Siena:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

27. Abbadia San Salvatore, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 53021 Abbadia San Salvatore.

28. Abbadia San Salvatore, chiesa parrocchiale di S. Croce (nota anche quale ente chiesa S. Croce, Casa «Nisi Dominus»), sita in 53021 Abbadia San Salvatore.

29. Cetona, chiesa parrocchiale del S. Giovanni Battista (nota anche quale parrocchia di S. Giovanni Battista in Camporsevoli), sita in 53040 Piazze, località Camporsevoli.

30. Chiusi, chiesa parrocchiale di S. Maria Bambina (nota anche quale pievania di S. Maria in Montallese, chiesa della Natività di Maria S.S. di Montallese), sita in 53044 Montallese.

31. Chiusi, chiesa parrocchiale di S. Secondiano Martire nella Cattedrale (nota anche quale arcipretura di S. Secondiano Martire), sita in 53043 Chiusi.

32. Pienza, chiesa parrocchiale dei Santi Leonardo e Cristoforo (nota anche quale chiesa di S. Luigi), sita in 53020 Monticchiello.

33. Pienza, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto (nota anche quale chiesa della Pieve di Corsignano, chiesa di S. Caterina), sita in 53026 Pienza.

34. Pienza, chiesa parrocchiale di S. Anna in Camprena (nota anche quale chiesa di S. Anna in Camprena), sita in 53026 Pienza, località S. Anna in Camprena.

35. Radicofani, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo (nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro Apostolo, Fatini Aldo, chiesa di S. Pietro Apostolo di Radicofani, chiesa Madonna dei Roccheti, chiesa dei Cappuccini, prebenda parrocchiale della Madonna delle Vigne), sita in 53040 Radicofani.

36. Radicofani, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta (nota anche quale chiesa di S. Maria Assunta in Contignano), sita in 53040 Contignano.

37. San Casciano dei Bagni, chiesa parrocchiale dei Santi Leonardo e Cassiano (nota anche quale chiesa di S. Leonardo, chiesa di S. Antonio, chiesa della SS. Concezione, fabbriceria di S. Leonardo), sita in 53040 San Casciano dei Bagni.

38. San Casciano dei Bagni, chiesa parrocchiale di S. Paolo Converso (nota anche quale chiesa di S. Elisabetta, chiesa parrocchiale di S. Paolo, chiesa di S. Giovanni Battista, chiesa della Madonna delle Grazie), sita in 53040 Celle sul Rigo.

39. San Casciano dei Bagni, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta (nota anche quale ente chiesa di Palazzone, cappellania Giannelli), sita in 53040 Palazzone.

40. San Giovanni d'Asso, chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, sita in 53020 Montisi.

41. San Giovanni d'Asso, chiesa parrocchiale di S. Biagio (nota anche quale compagnia della Madonna del Rosario), sita in 53020 San Giovanni d'Asso, località Lucignano d'Asso.

42. San Giovanni d'Asso, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista (nota anche quale chiesa di S. Pietro in Villore, chiesa della Madonna delle Grazie), sita in 53020 San Giovanni d'Asso.

43. Sarteano, chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Vittoria (nota anche quale chiesa di S. Francesco), sita in 53047 Sarteano.

44. Sinalunga, chiesa parrocchiale dei Santi Cristoforo e Maria (nota anche quale chiesa di S. Maria Assunta in Bettolle), sita in 53040 Bettolle.

45. Sinalunga, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 53040 Guazzino.

46. Sinalunga, chiesa parrocchiale di S. Martino (nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino nella collegiata della SS. Trinità in Sinalunga, chiesa della Madonna della Febbre), sita in 53048 Sinalunga.

47. Torrita di Siena, chiesa parrocchiale dei Santi Costanzo e Martino (nota anche quale chiesa del SS. Crocifisso Battistero, chiesa di S. Croce), sita in 53049 Torrita di Siena.

48. Torrita di Siena, chiesa parrocchiale di S. Leonardo (nota anche quale parrocchia di S. Caterina delle Ruote, chiesa Madonna del Triano, chiesa della Compagnia), sita in 53040 Montefollonico.

49. Torrita di Siena, chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 53040 Torrita Stazione.

50. Trequanda, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Andrea (nota anche quale chiesa della Madonna del Sodo), sita in 53020 Trequanda.

51. Trequanda, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo (nota anche quale beneficio propositurale di S. Andrea in Petroio), sita in 53020 Petroio.

52. Trequanda, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 53020 Castelmuzio;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle cinquantadue chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

27. Abbadia San Salvatore, alla chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 53021 Abbadia San Salvatore, succede per l'intero patrimonio la parrocchia del SS. Salvatore, sita in 53021 Abbadia San Salvatore, via Monastero, 43.

28. Abbadia San Salvatore, alla chiesa parrocchiale di S. Croce, nota anche quale ente chiesa S. Croce, casa «Nisi Dominus», sita in 53021 Abbadia San Salvatore, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Croce, sita in 53021 Abbadia San Salvatore, piazza Giosuè Carducci, 5.

29. Cetona, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, nota anche quale parrocchia di S. Giovanni Battista in Camporsevoli, sita in 53040 Piazze, località Comporsevoli, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Lazzaro, sita in 53040 Piazze.

30. Chiusi, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Bambina, nota anche quale pievania di S. Maria in Montallese, chiesa della Natività di Maria S.S. di Montallese, sita in 53044 Montallese, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Bambina, sita in 53044 Montallese.

31. Chiusi, alla chiesa parrocchiale di S. Secondiano Martire nella cattedrale, nota anche quale arcipretura di S. Secondiano Martire, sita in 53043 Chiusi, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Secondiano, sita in 53043 Chiusi, piazza Duomo.

32. Pienza, alla chiesa parrocchiale dei Santi Leonardo e Cristoforo, nota anche quale chiesa di S. Luigi, sita in 53020 Monticchiello, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Leonardo e Cristoforo, sita in 53020 Monticchiello, via di Mezzo, 19.

33. Pienza, alla chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto, nota anche quale chiesa della Pieve di Corsignano, chiesa di S. Caterina, sita in 53026 Pienza, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Vito e Modesto, sita in 53026 Pienza, piazza Pio II.

34. Pienza, alla chiesa parrocchiale di S. Anna in Camprena, nota anche quale chiesa di S. Anna in Camprena, sita in 53026 Pienza, località S. Anna in Camprena, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Anna in Camprena, sita in 53026 Pienza.

35. Radicofani, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro Apostolo, Fatini Aldo, chiesa di S. Pietro Apostolo in Radicofani, chiesa Madonna dei Roccheti, chiesa dei Cappuccini, prebenda parrocchiale della Madonna delle Vigne, sita in 53040 Radicofani, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pietro, sita in 53040 Radicofani, piazza S. Pietro.

36. Radicofani, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Contignano, sita in 53040 Contignano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 53040 Contignano, via della Chiesa, 9.

37. San Casciano dei Bagni, alla chiesa parrocchiale dei Santi Leonardo e Cassiano, nota anche quale chiesa di S. Leonardo, chiesa di S. Antonio, chiesa della SS. Concezione, fabbriceria di S. Leonardo, sita in 53040 San Casciano dei Bagni, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Cassiano, sita in 53040 San Casciano dei Bagni, via San Cassiano.

38. San Casciano dei Bagni, alla chiesa parrocchiale di S. Paolo Converso, nota anche quale chiesa di S. Elisabetta, chiesa parrocchiale di S. Paolo, chiesa di S. Giovanni Battista, chiesa della Madonna delle Grazie, sita in 53040 Celle sul Rigo, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Paolo Converso, sita in 53040 Celle sul Rigo.

39. San Casciano dei Bagni, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, nota anche quale ente chiesa di Palazzone, cappellania Giannelli, sita in 53040 Palazzone, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 53040 Palazzone.

40. San Giovanni d'Asso, alla chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, sita in 53020 Montisi, succede per l'intero patrimonio la parrocchia della SS. Annunziata, sita in 53020 Montisi.

41. San Giovanni d'Asso, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, nota anche quale compagnia della Madonna del Rosario, sita in 53020 San Giovanni d'Asso, località Lucignano d'Asso, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 53020 San Giovanni d'Asso, piazza V. Emanuele II, 27.

42. San Giovanni d'Asso, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, nota anche quale chiesa di S. Pietro in Villore, chiesa della Madonna delle Grazie, sita in 53020 San Giovanni d'Asso, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 53020 San Giovanni d'Asso, piazza V. Emanuele II, 27.

43. Sarteano, alla chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Vittoria, nota anche quale chiesa di S. Francesco, sita in 53047 Sarteano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in 53047 Sarteano, via del Sole, 2.

44. Sinalunga, alla chiesa parrocchiale dei Santi Cristoforo e Maria, nota anche quale chiesa di S. Maria Assunta in Bettolle, sita in 53040 Bettolle, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Cristoforo, sita in 53040 Bettolle, via G. Bruno, 4.

45. Sinalunga, alla chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in in 53040 Guazzino, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 53040 Guazzino, via A. Gramsci, 1.

46. Sinalunga, alla chiesa parrocchiale di S. Martino, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino nella Collegiata della SS. Trinità in Sinalunga, chiesa della Madonna della Febbre, sita in 53048 Sinalunga, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in 53048 Sinalunga, piazza Garibaldi.

47. Torrita di Siena, alla chiesa parrocchiale dei Santi Costanzo e Martino, nota anche quale chiesa del SS. Crocifisso e Battistero, chiesa di S. Croce, sita in 53049 Torrita di Siena, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Costanzo e Martino, sita in 53049 Torrita di Siena, via S. Martino, 7.

48. Torrita di Siena, alla chiesa parrocchiale di San Leonardo, nota anche quale parrocchia di S. Caterina delle Ruote, chiesa Madonna del Triano, chiesa della Compagnia, sita in 53040 Montefollonico, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Leonardo, sita in 53040 Montefollonico, via Landucci, 38.

49. Torrita di Siena, alla chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 53040 Torrita di Siena, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di Nostra Signora del Rosario, sita in 53040 Torrita Stazione, piazza della Libertà, 14.

50. Trequanda, alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Andrea, nota anche quale chiesa della Madonna del Sodo, sita in 53020 Trequanda, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro e Andrea, sita in 53020 Trequanda, piazza Garibaldi, 12.

51. Trequanda, alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, nota anche quale beneficio propositurale di S. Andrea in Petroio, sita in 53020 Petroio, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 53020 Petroio, via B. Garosi, 1.

52. Trequanda, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 53020 Castelmuzio, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 53020 Castelmuzio.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5494

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 15 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di Prato. Modificazione del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantadue parrocchie costituite nella diocesi di Prato;

vennero dichiarate estinte settantotto chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i propri decreti in data 21 aprile 1987 e 31 luglio 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1987 e del 14 ottobre 1987, con i quali vennero rettificate la denominazione e la sede di talune parrocchie;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Prato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Prato ne vennero omesse tre, integra l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 15 novembre 1986, richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ottantacinque parrocchie costituite nella diocesi di Prato, tutte in comuni della provincia di Firenze, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

«83. Comune di Prato, parrocchia di S. Antonio Maria Pucci, sita in via Roma, 50047 Prato.

84. Comune di Prato, parrocchia della Visitazione, sita in via Jacopo Bettazzi, località Galciana, 50047 Prato.

85. Comune di Prato, parrocchia di S. Caterina De' Ricci, sita in via A. Ferrarini, 50047 Prato».

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottantacinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986 citato in narrativa ed al successivo decreto ministeriale 31 ottobre 1989, tutte aventi sede in comuni della provincia di Firenze».

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5513

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 25 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di cento chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Todi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasette parrocchie costituite nella diocesi di Todi;

vennero dichiarate estinte cento chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia, integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte ed integra e rettifica l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 12 è la seguente:

«12. Comune di Gualdo Cattaneo, parrocchia arcipretale di S. Terenziano, S. Giorgio e S. Pietro, sita in 06058 S. Terenziano-Torri-Saragano.»;

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centotre chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

«*Provincia di Perugia*

101) Comune di Collazzone, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06050 Collazzone.

102) Comune di Gualdo Cattaneo, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 06058 Barattano.

103) Comune di Gualdo Cattaneo, chiesa parrocchiale di S. Ubaldo, sita in 06058 Speltara.»;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle centotre chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti settantuno chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 4 i rapporti successori ai numeri d'ordine 9, 10 e 11 sono rettificati come segue:

«9) Comune di Gualdo Cattaneo, alla chiesa parrocchiale di S. Terenziano, sita in 06058 S. Terenziano, succede la parrocchia arcipretale di S. Terenziano, S. Giorgio e S. Pietro, sita in 06058 S. Terenziano-Torri-Saragano.

10) Comune di Gualdo Cattaneo, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06058 Saragano, succede la parrocchia arcipretale di S. Terenziano, S. Giorgio e S. Pietro, sita in 06058 S. Terenziano-Torri-Saragano.

11) Comune di Gualdo Cattaneo, alla chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Bartolomeo, sita in 06058 Torri, succede la parrocchia arcipretale di S. Terenziano, S. Giorgio e S. Pietro, sita in 06058 S. Terenziano-Torri-Saragano.»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

«*Provincia di Perugia*

69) Comune di Collazzone, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06050 Collazzone, succede la parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 06050 Collazzone.

70) Comune di Gualdo Cattaneo, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 06058 Barattano, succede la parrocchia arcipretale di S. Terenziano, S. Giorgio e S. Pietro, sita in 06058 S. Terenziano-Torri Saragano.

71) Comune di Gualdo Cattaneo, alla chiesa parrocchiale di S. Ubaldo, sita in 06058 Speltara, succede la parrocchia arcipretale di S. Terenziano, S. Giorgio e S. Pietro, sita in 06058 S. Terenziano-Torri-Saragano.».

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5514

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 novembre 1989.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.p.a. Comm. Elettro, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1985 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Indesit;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1986 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Comm. Elettro, quale società collegata con la S.p.a. Indesit;

Visto il proprio decreto 8 giugno 1989 con il quale, su conforme parere del CIPI è stato reso esecutivo il programma predisposto dal commissario per la S.p.a. Comm. Elettro;

Visto il proprio provvedimento in data 11 agosto 1988, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Torino il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista l'istanza in data 30 novembre 1988 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata al suddetto piano di riparto chiede che, essendosi realizzato il programma citato, con il compimento di tutte le operazioni della liquidazione ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare, venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Comm. Elettro e venga autorizzata la presentazione della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese;

Ritenuto che, verificatisi i presupposti sopraindicati è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Comm. Elettro, con sede in Torino, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Zunino provvederà a presentare la richiesta di cancellazione della S.p.a. Comm. Elettro all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale, nonché a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

89A5531

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 10 luglio 1985 e 29 settembre 1988; del consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1985 e 22 novembre 1988; del senato accademico in data 23 settembre 1985 e 26 ottobre 1988 che hanno approvato la modifica di statuto per la seconda scuola di specializzazione in pediatria (indirizzo pediatria sociale-puericultura e indirizzo neonatologia e patologia neonatale);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 7 ottobre 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 665 a 667, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura, sono soppressi.

Dopo l'art. 664, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della seconda scuola di specializzazione in pediatria (indirizzo pediatria sociale-puericultura e indirizzo neonatologia e patologia neonatale).

Seconda scuola di specializzazione in pediatria

Art. 665. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di pediatria sociale-puericultura e di neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria sociale-puericultura e indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 666. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 667. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. Contribuiscono al funzionamento della scuola l'istituto clinico di puericultura, l'istituto di clinica pediatrica e l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 668. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 669. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche, pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 670. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 671. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune e ai due indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	ore	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatale (ore 90):

adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale.	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale.	»	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale.	»	30
nefrologia e urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 672. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di clinica pediatrica: pronto soccorso pediatrico. Istituto clinico di puericultura: terapia intensiva neonatale, patologia neonatale, ambulatorio divisionale pediatrico, laboratorio ultramicroanalisi, laboratorio di ecoencefalografia pediatrica. Istituto di clinica ostetrica e ginecologica: nursey. Clinica pediatrica I: ambulatori di neurologia pediatrica, di cardiologia pediatrica, di nefrologia pediatrica; laboratori di elettroencefalografia pediatrica e di ECG e fonocardiografia pediatrica. Clinica pediatrica: ambulatorio di allergologia pediatrica. Servizio materno infantile U.S.L. 28: consultori pediatrici. Servizio di fisiopatologia prenatale, clinica ostetrica e ginecologica II: laboratorio di citogenetica. Clinica pediatrica III: laboratorio di immunoallergologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 673 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni)

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5533

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 15 novembre 1989.

Sospensione dell'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. della ditta A.I.P.O. - Associazione italiana produttori olivicoli, in Roma.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718, e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Considerato che l'art. 10 del citato decreto prevede la possibilità di sospensione dell'iscrizione all'albo assuntori ove ricorrono una o più situazioni indicate nel citato articolo;

Rilevato che per la ditta A.I.P.O. iscritta nella categoria merceologica oli vegetali sono state riscontrate tali situazioni;

Nella seduta del 15 novembre 1989;

Delibera:

La ditta A.I.P.O. - Associazione italiana produttori olivicoli, con sede in Roma, iscritta all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. nella categoria merceologica oli vegetali con delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1985, è sospesa dall'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1984, per dodici mesi a partire dalla data della presente delibera.

Roma, addì 15 novembre 1989

Il consiglio di amministrazione

89A5532

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.S. - Società editrice sportiva, con sede e stabilimento in Torino, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.S. - Società editrice sportiva, con sede e stabilimento in Torino, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° marzo 1989 al 30 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nelle ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova Samim*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concesssione: dal 1° gennaio 1989.

2) *S.r.l. S.I.A.I. - Società immobiliare agricola industriale*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Petacciato (Campobasso):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nelle ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. E.G. Fratelli Berto*, con sede in Bovolenta (Padova) e stabilimento di Bovolenta (Padova):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988.

2) *S.p.a. Simi*, con sede in Ospitaletto di Cormano (Milano) e stabilimento di Ospitaletto di Cormano (Milano):

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli, che versino nelle ipotesi previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle partecipazioni statali datato 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana Coke, con sede in Milano e stabilimenti in Avenza di Carrara (Massa Carrara), Porto Marghera (Venezia), S. Giuseppe Cairo (Savona), Vado Ligure (Savona) e La Spezia che versino nelle ipotesi previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle partecipazioni statali datato 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fillattice, con sede in Milano e stabilimento in Capriate San Gervasio (Bergamo) che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agis - Società impianti industriali, limitatamente alla divisione manutenzione siderurgica presso S.p.a. Ilva di Taranto, che versino nelle ipotesi previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle partecipazioni statali datato 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italedil, con sede in Roma, per il cantiere presso il centro siderurgico Ilva di Taranto, che versino nelle ipotesi previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle partecipazioni statali datato 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italimpianti - Società italiana impianti, con sede in Genova e cantieri in Genova, Roma e Taranto, che versino nelle ipotesi previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle partecipazioni statali datato 18 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1989, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Good Year italiana, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità nazionali, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 9963 del 1° luglio 1988.

89A5538

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 11 novembre 1989 il sig. Fabrizio Scafati è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Comma 9 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 maggio 1977 in sostituzione del rag. Giuseppe Abbate, revocato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1989 il dott. Pietro Pasut, nato a Pordenone il 17 marzo 1946, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.I.M.I. - Cooperativa impiantisti miranesi S.r.l.», in Mirano (Venezia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 giugno 1985 in sostituzione del rag. Davide Moisio, revocato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1989 l'avv. Donato Barone, nato a Rapallo il 18 dicembre 1939, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Comune artigiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, posta il liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 marzo 1988, in sostituzione del dott. Piero Strocchi, che ha rinunciato all'incarico predetto.

89A5520

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina del presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro delle partecipazioni statali, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1989, registro n. 14 Partecipazioni statali, foglio n. 207, il dott. Franco Nobili è stato nominato presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

89A5564

Nomina del presidente dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro delle partecipazioni statali, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1989, registro n. 14 Partecipazioni statali, foglio n. 206, l'ing. Gabriele Cagliari è stato nominato presidente dell'Ente nazionale idrocarburi.

89A5565

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto legislativo n. 385 del 2 dicembre 1989, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 28 novembre 1989 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto legislativo citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	256
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	875
Gasolio agricoltura	»	319
Petrolio agricoltura	»	308
Gasolio pesca e piccola marina	»	292
Petrolio pesca e piccola marina	»	282

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L. lt	824	827	830	833	836
Petrolio (*)	»	672	675	678	681	684
Olio comb.le fluido	L./kg	489	492	495	498	501

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A5578

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100892820) L. 1.000